



ARC-GL  
Anno/N. 2019/2691  
Data 09/08/2019 11:37:27  
Prot. IN ENTRATA  
Class. 08

## Ordine Avvocati di Gela Posta Certificata

**Da:** prot.procura.gela@giustiziacert.it  
**Inviato:** venerdì 9 agosto 2019 10:24  
**A:** prot.tribunale.gela@giustiziacert.it; ord.gela@cert.legalmail.it  
**Oggetto:** Invio documentazione registrata in uscita come Prot. 09/08/2019.0003349.U  
**Allegati:** Segnatura.xml; Trib.\_e\_Ord.\_Avv.  
\_Gela\_-\_invio\_Direttiva\_-\_Linee\_guida\_in\_materia\_di\_tutela\_delle\_vittime\_di\_violenza\_  
domestica\_e\_di\_genere\_-\_2019.pdf

Visto,

- si pubblichi sul sito web del COA
- si invii agli iscritti con mail ordinaria
- si invii agli iscritti con PEC

Gela, li

21/8/2019





# Procura della Repubblica di Gela

## Ufficio del Procuratore della Repubblica

Palazzo di Giustizia - Via Rosario Livatino - Edificio Procura -  
tel. 0933/812211-322-323-353 - fax 0933/812782 e-mail [procura.gela@giustizia.it](mailto:procura.gela@giustizia.it)  
posta elettronica certificata: [prot.procura.gela@giustiziacert.it](mailto:prot.procura.gela@giustiziacert.it)

Prot. n. 3349/2019

Gela 8/8/19

UOR: Segreteria RUO: Roggio

FUNZIONE: Informazioni e comunicazioni

MACROATTIVITA': Comunicazione esterna

**OGGETTO:** Direttiva del Procuratore - Linee guida in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere - L. 19 luglio 2019 n. 69 - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela della vittime di violenza domestica e di genere - cd. Codice Rosso*

AL SIG. PRESIDENTE  
del TRIBUNALE di  
GELA

AL SIG. PRESIDENTE  
dell'ORDINE DEGLI AVVOCATI di  
GELA

Per opportuna conoscenza trasmetto la direttiva n. 24/2019 int. del 6/8/2018 in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere - L. 19 luglio 2019 n. 69.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
- *Fernando Asaro* -

Prot. n. 24/2019 in.

**Direttiva in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere**  
**[Legge 19 luglio 2019 n. 69]**

La legge 19 luglio 2019 n. 69 *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere (cd. Codice Rosso)* è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 25 luglio c.a. ed entrerà in vigore il **9 agosto 2019**.

**Contenuto e ratio della legge**

La normativa reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere; si compone di 21 articoli, che individuano un catalogo di reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere ed in relazione a queste fattispecie, interviene con modifiche del codice di procedura penale al fine di velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e conseguentemente, accelerare l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime.

Il provvedimento, inoltre, incide sul codice penale per inasprire le pene per alcuni delitti, per rimodulare alcune aggravanti e per introdurre nuove fattispecie di reato.

La *ratio* della legge è espressa nella relazione di accompagnamento al disegno di legge per cui: "le [...] esigenze di completezza della tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, dunque, sono alla base degli interventi di modifica alle norme del codice di procedura penale.". In particolare, si legge nella relazione: "Il disegno di legge recante "Modifiche al Codice di procedura penale: disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere" contiene interventi sul codice di procedura penale accomunati dall'esigenza di evitare che eventuali stasi, nell'acquisizione e nell'iscrizione delle notizie di reato o nello svolgimento delle indagini preliminari, possano pregiudicare la tempestività di interventi, cautelari o di prevenzione, a tutela della vittima dei reati di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori e di lesioni aggravate in quanto commesse in contesti familiari o nell'ambito di relazioni di convivenza".

Gli obiettivi sono quelli di garantire l'immediata instaurazione e progressione del procedimento penale al fine di pervenire, ove necessario, nel più breve tempo possibile all'adozione di provvedimenti "protettivi o di non avvicinamento" nonché, impedire che ingiustificabili stasi procedurali possano porre, ulteriormente, in pericolo la vita e l'incolumità fisica delle vittime di violenza domestica e di genere.

**Categoria di reati di violenza domestica o di genere (cd. reati Codice Rosso)**

In via preliminare, la normativa in esame definisce espressamente la categoria dei reati (alcuni di nuova costituzione) di violenza domestica o di genere cui applicare le disposizioni previste:

⇒ **maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);**

- ⇒ violenza sessuale (art. 609 bis c.p.);
- ⇒ Circostanze aggravanti del delitto di violenza sessuale (art. 609 ter c.p.);
- ⇒ atti sessuali con minorenni (art. 609 quater c.p.);
- ⇒ corruzione di minorenni (art. 609 quinquies c.p.);
- ⇒ violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies c.p.);
- ⇒ atti persecutori (art. 612 bis c.p.);
- ⇒ diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612 ter c.p.);
- ⇒ lesioni personali aggravate perché commesse contro ascendente, discendente, per motivi abietti e futili o con sevizie e crudeltà, in occasione della commissione dei delitti di maltrattamenti in famiglia, tratta di persone o violenza sessuale, o commesse dall'autore di atti persecutori, ovvero contro coniuge, convivente, persona legata da relazione affettiva, genitori, fratelli, affini in linea retta (artt. 582, 576, comma 1, nn. 2, 5 e 5.1 c.p., 577 c. 1 n. 1 e c. 2 c.p.);
- ⇒ deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 582 e 583 quinquies, aggravate ai sensi dell'art. 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'art. 577, primo comma n. 1 e secondo comma).

Pertanto, alla luce della chiara elencazione effettuata dal legislatore per reati di violenza domestica e di genere (reati cd. codice rosso) si intenderanno, qui di seguito, quelli sopra riportati.

### Le modifiche al codice di procedura penale

Gli articoli da 1 a 3 della predetta legge intervengono sul codice di rito penale prevedendo, a fronte di notizie di reato relative a delitti di violenza domestica e di genere sopra indicati:

- *che la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, riferisce immediatamente al Pubblico Ministero, anche in forma orale; alla comunicazione orale seguirà senza ritardo quella scritta (articolo 1 che va ad integrare il comma 3 dell'art. 347 c.p.p.).*

- *che il Pubblico Ministero, entro 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato, assume informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato; il termine di 3 giorni può essere prorogato solo in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa (articolo 2 che introduce un nuovo comma 1 - ter all'art. 362 c.p.p.).*

- *che la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti di indagine delegati dal PM e pone, sempre senza ritardo, a disposizione del PM la documentazione delle attività svolte (articolo 3 che va ad integrare il vigente art. 370 c.p.p. con l'inserimento di due nuovi commi 2-bis e 2-ter).*

I commi 2 e 3 dell'articolo 14 modificano il codice di procedura penale con la finalità di ampliare la tutela delle vittime dei reati di violenza di genere.

In particolare, la riforma:

- modifica l'art. 90-bis c.p.p., relativo alle informazioni che devono essere fornite alla persona offesa dal reato, sin dal primo contatto con l'autorità procedente: alle informazioni sulle strutture sanitarie

presenti sul territorio, sulle case famiglia, sui centri antiviolenza e sulle case rifugio vengono aggiunte le informazioni sui *servizi di assistenza alle vittime di reato*;

- modifica l'art. 190-bis c.p.p., che prevede particolari cautele quando debba essere assunta una prova da minore di 16 anni o da vittima in condizioni di particolare vulnerabilità. Intervenendo sul comma 1-bis, la riforma estende a tutti i minori (e non solo agli infrasedicenni) la disposizione che consente di ripetere l'esame probatorio solo se attinente a fatti o circostanze diversi da quelli che hanno già costituito oggetto di precedenti dichiarazioni.

Le stesse finalità di tutela delle vittime persegue anche l'articolo 15 che interviene sempre sul codice di procedura penale; in particolare:

- modifica l'art. 90-ter c.p.p. per prevedere la **comunicazione obbligatoria alla persona offesa** da un reato di violenza domestica o di genere e al suo difensore dell'adozione di provvedimenti di scarcerazione, di cessazione della misura di sicurezza detentiva, di evasione. Rispetto alla formulazione vigente, che prevede tale comunicazione per tutti i reati commessi con violenza alla persona, ma solo previa richiesta della vittima, la riforma aggiunge per le vittime degli specifici delitti di violenza domestica l'obbligo di comunicazione;

- modifica la misura cautelare del **divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa di cui all'art. 282 ter c.p.p.**, per consentire al Giudice di garantire il rispetto della misura coercitiva attraverso procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (c.d. braccialetto elettronico), come previsto dall'art. 275-bis c.p.p. per la misura degli arresti domiciliari;

- interviene sull'art. 282-quater c.p.p. per disporre che dell'applicazione delle misure dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, debba essere data comunicazione non solo alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio, ma anche al difensore della parte offesa;

- modifica l'art. 299 c.p.p., per prevedere che, nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona (formulazione analoga a quella dell'art. 90-ter c.p.p.), la **revoca o la sostituzione di misure coercitive o interdittive** a carico dell'indagato debba essere immediatamente comunicata, oltre che al difensore, anche alla stessa persona offesa;

- modifica l'art. 659 c.p.p. per obbligare il pubblico ministero, chiamato a dare esecuzione ai provvedimenti del giudice di sorveglianza, a dare immediata comunicazione alla persona offesa da uno dei delitti di violenza domestica e di genere e al suo difensore della scarcerazione del condannato. Il PM procederà alla comunicazione attraverso la polizia giudiziaria.

L'articolo 16 modifica il **comma 2-bis dell'articolo 275 c.p.p. in materia di criteri di scelta delle misure cautelari** il quale prevede che la custodia cautelare in carcere non può più essere applicata se il giudice ritenga che, "all'esito del giudizio", la pena detentiva "irrogata" non sarà superiore a tre anni. Tale previsione non trova applicazione con riguardo ad una serie di reati, ai quali va ora inserito anche il **nuovo delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti di cui all'articolo 612-ter c.p.**

## Le modifiche al codice penale

È opportuno indicare le principali modifiche del codice penale apportate dall'intervento normativo in esame, con rinvio alla lettura della legge per una integrale conoscenza.

La legge in esame, oltre a prevedere l'aumento della pena per fattispecie di reato già presenti nel nostro ordinamento penale, introduce nuovi reati ed in particolare:

- ⇒ art. 387 bis c.p. (violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa);
- ⇒ art. 558 bis c.p. (costrizione o induzione al matrimonio);
- ⇒ art. 612 ter c.p. (diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti);
- ⇒ art. 583 bis c.p. (deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso).

L'articolo **387-bis c.p.** disciplina il nuovo reato di *violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa* che prevede la reclusione da sei mesi a tre anni per chiunque violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis c.p.p.) e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-ter c.p.p.) o l'ordine di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare (art. 384-bis c.p.p.).

Va detto che tale reato, non consentendo per via dei limiti di pena (il massimo non supera i tre anni) l'arresto in flagranza, non avrà una reale efficacia dissuasiva verso chi soprattutto è abituato a ricorrere alla violenza od alla persecuzione nei confronti delle vittime deboli. Al verificarsi invece di simili violazioni dovrà seguire una immediata ed urgente comunicazione di reato da parte della P.G., in modo che il P.M., oltre che iscrivere autonomamente la nuova fattispecie di reato, possa inoltrare una immediata richiesta di aggravamento della misura in questione.

L'articolo **558-bis c.p.**, introduce il nuovo delitto di *costrizione o induzione al matrimonio*; la nuova fattispecie punisce con la reclusione da uno a cinque anni, chiunque:

- ⇒ con violenza o minaccia costringe una persona a contrarre vincolo di natura personale o una unione civile;
- ⇒ approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.

La disposizione stabilisce che il reato è punito anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.

Il nuovo articolo 558-bis c.p. reca poi le circostanze aggravanti del reato di matrimonio forzato, la pena:

- ⇒ è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto.

⇒ è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici.

Il nuovo articolo 612-ter c.p. è volto a sanzionare il fenomeno del c.d. *revenge porn* rubricato "Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti" e sanziona, con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000, la condotta di chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde, senza l'espresso consenso delle persone interessate, immagini o video sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati.

La nuova norma punisce poi con la stessa pena la diffusione - posta in essere da soggetto diverso da quello che per primo ha diffuso il materiale illecito - di immagini o video privati sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.

La pena è aggravata:

- ⇒ se il reato di pubblicazione illecita è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, ovvero da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa;
- ⇒ se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici;
- ⇒ se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza (in questi casi la pena è aumentata da un terzo alla metà).

Per quanto concerne la procedibilità l'ultimo comma dell'articolo 612-ter c.p. prevede che il reato sia punibile a querela della persona offesa; la querela, che può essere proposta nel termine di sei mesi (corrispondente a quello più elevato previsto per i reati di violenza sessuale), può essere rimessa solo in sede processuale. La diffusione illecita di video o immagini sessualmente esplicite aggravata in quanto commessa in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza, è invece punibile d'ufficio.

È stato introdotto l'autonomo delitto di *deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso* (art. 583 quinquies c.p.), con conseguente abrogazione dell'ipotesi di lesioni personali gravissime, prevedendo la punizione con la reclusione da 8 a 14 anni nell'ipotesi di lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso; alla condanna - cui è equiparato il patteggiamento della pena - consegue anche la pena accessoria della interdizione perpetua dagli uffici attinenti alla tutela, alla curatela ed all'amministrazione di sostegno.

Il provvedimento, inoltre:

- ⇒ interviene sull'art. 576 c.p. comma 1 n. 5) per prevedere l'ergastolo anche quando l'omicidio sia conseguente alla commissione del delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni al viso;
- ⇒ per coordinamento, sopprime l'attuale aggravante inserita nell'art. 583, riconoscendo alla deformazione dell'aspetto attraverso lesioni permanenti al viso un più grave disvalore rispetto alle altre lesioni gravissime;
- ⇒ interviene sull'art. 585 c.p., per prevedere che il delitto di deformazioni permanenti sia aggravato quando commesso con il concorso delle aggravanti di cui all'art. 576 c.p. (pena aumentata da un terzo alla metà), di quella di cui all'art. 577 c.p., ovvero quando commesso



con armi o con sostanze corrosive ovvero da persona travisata o da più persone riunite (pena aumentata fino a un terzo);

- ⇒ modifica l'ordinamento penitenziario (art. 4-bis, legge n. 354 del 1975) per consentire l'applicazione dei benefici penitenziari per i condannati per il delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso, solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno.

Inoltre, si prevede che quando il reato è commesso in danno di minore, ai fini della concessione dei benefici può essere valutata la positiva partecipazione al programma di riabilitazione psicologica specifica previsto dall'articolo 13-bis dell'ordinamento penitenziario.

Dopo l'esposizione delle nuove fattispecie di reato, la normativa in esame tratta l'aumento delle pene per taluni reati; in particolare, l'articolo 9 della L. n. 69/2019 interviene sui delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) e di atti persecutori (art. 612 bis c.p.) prevedendo

- ⇒ l'aumento della pena per il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) da 2 a 6 anni, con la reclusione da 3 a 7 anni;
- ⇒ una fattispecie aggravata quando il delitto di maltrattamenti è commesso in presenza o in danno di minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità, ovvero se il fatto è commesso con armi; in questi casi la pena è aumentata fino alla metà;
- ⇒ l'aumento della pena per il delitto di atti persecutori (art. 612-bis c.p.): l'attuale pena della reclusione da 6 mesi a 5 anni, viene sostituita con quella della reclusione da 1 anno a 6 anni e 6 mesi.

L'articolo 11 della L. n. 69/2019 modifica il codice penale intervenendo sull'omicidio aggravato dalle relazioni personali, di cui all'art. 577 c.p., per estendere il campo d'applicazione delle aggravanti; in particolare, la lett. a) interviene sul primo comma dell'art. 577 c.p. consentendo l'applicazione dell'ergastolo anche in caso:

- ⇒ di relazione affettiva senza stabile convivenza;
- ⇒ di stabile convivenza non connotata da relazione affettiva;
- ⇒ di omicidio commesso nei confronti del discendente anche per effetto di adozione di minorenne.

La lett. b) interviene sul secondo comma dell'art. 577 c.p. per prevedere l'aggravante della reclusione da 24 a 30 anni se vittima dell'omicidio è, oltre al coniuge divorziato e all'altra parte dell'unione civile cessata, anche la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate ovvero l'adottante o l'adottato; infine, la lett. c) aggiunge un ulteriore comma all'art. 577 c.p., prevedendo, in deroga agli ordinari criteri di bilanciamento tra circostanze, che le attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli del cod. pen. 62, numero 1 (Avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale), 89 (Vizio parziale di mente), 98 (Minore degli anni diciotto) e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1 e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste.

L'articolo 13 della legge in esame inasprisce le pene per i delitti di violenza sessuale (artt. da 609 bis a 609 octies c.p.); il provvedimento modifica l'art. 609 bis c.p. (Violenza sessuale) per punire con la reclusione da 6 a 12 anni chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali.

Inoltre, intervenendo sull'art. 609 ter c.p., che disciplina le circostanze aggravanti del delitto di violenza sessuale, il provvedimento:

- ⇒ sostituisce la pena della reclusione da 6 a 12 anni, prevista attualmente per specifiche ipotesi aggravate, con l'aumento della pena di un terzo;
- ⇒ prevede che la violenza sessuale commessa dall'ascendente, dal genitore anche adottivo o dal tutore sia sempre aggravata (aumento di un terzo della pena), a prescindere dall'età della vittima (attualmente è aggravata solo la violenza commessa da questi soggetti in danno di minorenni);
- ⇒ rimodula le aggravanti quando la violenza sessuale è commessa in danno di minore.

Per la violenza sessuale in danno di minori fino a 10 anni la pena base (reclusione da 6 a 12 anni) è raddoppiata (diventa dunque possibile applicare la reclusione da 12 a 24 anni); per la violenza nei confronti dei minori da 10 a 14 anni la pena base è aumentata della metà (diventa dunque reclusione da 9 a 18 anni); per la violenza nei confronti di minori da 14 a 18 anni la pena base è aumentata di un terzo (diviene reclusione da 8 a 16 anni).

L'articolo 13 inoltre:

- modifica il delitto di atti sessuali con minorenni (comma 3), di cui all'art. 609 quater c.p., prevedendo una aggravante quando gli atti sessuali siano commessi con minori di anni 14 in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi. In questo caso la pena base è aumentata fino a un terzo.
- interviene sulla scriminante del terzo comma dell'art. 609 quater, che esclude la punibilità quando gli atti sessuali sono compiuti tra minorenni a patto che non vi sia violenza, che essi abbiano almeno 13 anni e che la differenza tra i partner sia non superiore a 3 anni;
- modifica l'art. 609 septies c.p. (comma 4), per escludere il delitto di atti sessuali con minorenni (art. 609 quater c.p.) dal catalogo dei reati punibili a querela della persona offesa;
- modifica l'art. 609 octies, relativo alla violenza sessuale di gruppo, per inasprirne la pena: all'attuale reclusione da 6 a 12 anni è sostituita la reclusione da 8 a 14 anni. Inoltre, intervenendo sul terzo comma, l'attuale formulazione in base alla quale si ha un aumento di pena «se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609 ter», è sostituita dalla seguente: «Si applicano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 609 ter».

L'articolo 6 aggiunge un ulteriore comma all'articolo 165 del codice penale in materia di sospensione condizionale della pena; si prevede che con riguardo ai reati di violenza domestica e di genere la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati con oneri a carico del condannato.

Si segnala infine che la nuova disciplina, modificando l'art. 609 septies c.p., ha elevato il termine per proporre querela in ordine ai delitti di violenza sessuale di cui agli artt. 609 bis e 609 ter c.p. a dodici mesi.

### **Le linee guida**

Le finalità delle presenti linee guida sono quelle di garantire una conoscenza specifica degli interventi normativi, di individuare disposizioni da impartire alla polizia giudiziaria e di adottare gli opportuni interventi sull'organizzazione dell'Ufficio, sia riguardo l'attività del PM di turno e del PM assegnatario dell'instaurando procedimento, sia sotto il profilo dell'attività da realizzare, in prima battuta, da parte dell'Ufficio Ricezione Atti e delle Segreterie Penali nonché dei settori amministrativi della Procura che potranno essere interessati.

Le direttive che si intendono realizzare con la presente comunicazione, devono parametrarsi alla più volte richiamata *ratio* della legge, sopra riportata ad agli obiettivi – dichiarati dal Legislatore – di garantire l'immediata instaurazione e progressione del procedimento penale al fine di pervenire, ove necessario, nel più breve tempo possibile all'adozione di provvedimenti "protettivi o di non avvicinamento" nonché impedire che ingiustificabili stasi procedurali possano porre, ulteriormente, in pericolo la vita e l'incolumità fisica delle vittime di violenza domestica e di genere.

### **Obbligo di riferire la notizia di reato (art. 1 l. 69/2019, modifica all'art. 347, co. 3, c.p.p.)**

Come ricordato sopra, la l. 69/2019 per assicurare una maggior tutela della vittima di reati di violenza domestica e di genere interviene, in primo luogo, sull'art. 347, co. 3, c.p.p., equiparando i reati di violenza di genere e domestica a quelli previsti dall'art. 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6). *La comunicazione della notizia di reato è data dalla polizia giudiziaria al pubblico ministero "immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2".*

**Con questa disposizione la Polizia Giudiziaria ed il Pubblico Ministero devono assegnare alla trattazione dei reati cd. Codice Rosso assoluta speditezza, trattazione prioritaria ed adeguate risorse.**

L'immediata comunicazione, orale o per iscritto, carente di quanto necessario al Pubblico Ministero per apprezzare la necessità o meno di tutelare la vittima significa adempiere solo in modo formale alla lettera ed alla *ratio* della legge, con possibile grave danno per la vittima; per tale ragione ogni forma di comunicazione - orale o con atto scritto depositato in Procura - deve contenere chiaramente riferimenti specifici, tra l'altro e non essendo la seguente elencazione esaustiva e completa:

→ alle modalità del fatto denunciato;

- indicazione specifica della persona offesa e del denunciato con corretta indicazione delle generalità complete;
- se trattasi di soggetti che hanno in corso causa di separazione (anche di fatto) o divorzio;
- luoghi di domicilio/residenza di entrambe le parti;
- indicazioni su reiterazione delle condotte denunciate;
- epoca delle condotte violente o persecutorie ed motivazioni;
- concrete ed attuali situazioni di pericolo per il denunciante e/o parti offese;
- eventuale presenza di minori ai fatti denunciati;
- testimoni a conoscenza dei fatti denunciati ed acquisizione di s.i.t.;
- documentazione clinica o medica attinente ai fatti;
- precedenti segnalazioni o denunce relativi alla vicenda, anche presentate presso altre Forze dell'ordine, richieste di ammonimento, diffide del Questore con relativa notifica, relazioni provenienti dai servizi sociali;
- eventuali disponibilità di armi dei soggetti denunciati;
- quant'altro reputato utile e conducente alla specificazione dei fatti denunciati.

Pertanto, in considerazione di quanto sopra riportato, si dispone:

- a) **l'immediata comunicazione orale al PM di turno per i delitti di violenza sessuale di cui sopra, esclusivamente per quelli che richiedono immediate direttive da impartire dal PM di turno che tratta gli affari urgenti come previsto dal Progetto Organizzativo dell'Ufficio (in particolare, per i casi in esame la comunicazione orale va effettuata in presenza di arresti in flagranza o fermi di indiziato di reato, atti da sottoporre a convalida e per altri eventi che impongano immediate ed indifferibili valutazioni e provvedimenti da parte del pubblico ministero; situazioni particolarmente complesse da interpretare; necessità di ascolto immediato di un minore; pericolo concreto ed attuale per la vittima); alla comunicazione orale deve seguire la comunicazione scritta;**
- b) **immediato deposito della comunicazione della notizia di reato qualora la polizia giudiziaria ravvisi l'opportunità di adottare una misura cautelare, con contestuale obbligo per l'Ufficiale di P.G. di esporre personalmente al P.M. assegnatario le ragioni di eventuale richiesta di misura coercitiva;**
- c) **tempestivo deposito delle altre comunicazioni di notizie di reato contenenti l'esito di tutte le attività predeterminate nella direttiva adottata.**

In assenza di comunicazione orale per mancanza dei caratteri di urgenza che impongono l'intervento diretto di coordinamento delle indagini da parte del PM di turno, **deve essere privilegiato il deposito personale (e non per via telematica) della C.N.R. all'Ufficio Ricezione Atti della Procura - completa in ogni suo riferimento - il giorno stesso o comunque non oltre le 24 ore successive dall'acquisizione della notizia di reato**, così da consentire una celere trattazione del procedimento.

L'informativa della P.G. deve contenere l'espressa dicitura **"CODICE ROSSO"** nella prima pagina del modulo CNR; la richiesta di misura personale coercitiva e ogni attività urgente

sarà sollecitata (anche evidenziandola nel modulo CNR ed in grassetto nella parte relativa della C.N.R.) se si ravvisano ragioni di pericolo per la vittima desumibile da elementi concreti ed in tali ipotesi, per come sopra evidenziato, l'ufficiale di PG ha l'obbligo di prendere immediati contatti col PM assegnatario per rappresentare personalmente le ragioni della richiesta.

Nell'ipotesi in cui la comunicazione avviene oralmente, competerà al PM di turno comunicare al Procuratore l'acquisizione della notizia di reato e le determinazioni assunte o che si intendono assumere; in tale ipotesi, il PM di turno provvederà a porre in essere tempestivamente tutti gli adempimenti che in via di urgenza sono di competenza e che vengono incamerati nell'arco temporale del turno, come da Progetto Organizzativo (provvedimento di iscrizione, assegnazione a se stesso; compimento diretto o per delega anche orale delle attività di indagine; richieste misure coercitive; ecc.).

Nell'ipotesi in cui la comunicazione avviene con il tempestivo ed immediato deposito presso l'Ufficio Ricezione Atti della Procura, il responsabile del predetto Ufficio provvederà immediatamente ad inviare l'informativa al Procuratore (ed in sua assenza, al magistrato più anziano presente in ufficio come da disposizioni del Progetto Organizzativo) per gli adempimenti conseguenti relativi alla iscrizione al SICP ed assegnazione - secondo i criteri indicati dal Progetto Organizzativo dell'Ufficio - al PM titolare il quale immediatamente provvederà a valutare l'urgenza desumibile dagli atti e compiere gli atti conseguenti.

Ricevuto il provvedimento di iscrizione e conseguente assegnazione, l'Ufficio Ricezione Atti provvederà immediatamente alla formazione del fascicolo ed alla conseguente trasmissione personalmente al PM assegnatario ed alla Segreteria del PM; si stabilisce che al fine di meglio evidenziare l'urgenza dell'intervento del PM la copertina del fascicolo riporti la dicitura "CODICE ROSSO".

In assenza del PM assegnatario del procedimento penale per godimento delle ferie, riposo compensativo o altro legittimo impedimento prolungato per più di due giorni, agli adempimenti urgenti prescritti dalla Legge in esame, provvederà il P.M. di turno raccordandosi in ogni caso con il P.M. assegnatario.

#### Le misure pre-cautelari

Qui di seguito vengono specificate, per talune fattispecie di reato previste tra i reati del cd. Codice Rosso, alcuni chiarimenti in ordine all'applicazione delle misure pre-cautelari alla luce della introduzione dei nuovi limiti di pena previsti dalla novella legislativa.

⇒ **maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);**

continua ad essere consentito l'arresto obbligatorio in flagranza di reato nell'ipotesi in cui la P.G. intervenga sui luoghi di una lite nel caso in cui vi siano state violenze e/o ingiurie ed assista anche solo in parte a comportamenti costituenti l'ultimo

**segmento di una condotta di maltrattamenti già denunciata dalla vittima o riferita nell'immediatezza e formalizzata in querela o appresa sempre nell'immediatezza tramite informazioni assunte dai vicini, dai figli, ecc.; tra tali condotte potranno ricomprendersi insulti, tentativi di percosse o ulteriori violenze verso la vittima, o qualsiasi altro atto che si inserisca in tale sequenza;**

**può essere ora consentito il fermo di indiziato di reato ex art. 384 c.p.p. atteso che l'art. 572 c.p. è stato modificato dalla novella legislativa, che ha portato il trattamento sanzionatorio da un minimo di tre ad un massimo di sette anni.**

**Conseguentemente è previsto anche un aumento del termine di efficacia della misura cautelare ex art. 303 comma 1 lett. b) c.p.p. (da 3 a 6 mesi).**

- ⇒ violenza sessuale, aggravata e di gruppo (artt. 609 bis, 609 ter e 609 octies c.p.); anche per tali ipotesi di reato la normativa ha previsto aumenti di pena e viene confermata conseguentemente, la possibilità di arresto obbligatorio in flagranza di reato e di fermo ex art. 384 c.p.p..**
- ⇒ atti sessuali con minorenne (art. 609 quater c.p.); anche per tale ipotesi di reato la normativa ha previsto aumenti di pena (in relazione all'art. 609 bis c.p.) e viene confermata conseguentemente, la possibilità di arresto obbligatorio in flagranza di reato e di fermo ex art. 384 c.p.p..**
- ⇒ atti persecutori (art. 612 bis c.p.); continua ad essere consentito l'arresto obbligatorio in flagranza di reato nel caso in cui la P.G. assista anche ad una parte delle condotte persecutorie (inseguimento della vittima, minacce, insulti e simili); rimane non consentito il fermo di indiziato di reato ex art. 384 c.p.p. atteso che l'aumento di pena previsto dalla novella legislativa non supera i limiti edittali previsti per il fermo (nel minimo due anni e nel massimo superiore a sei anni).**

#### **Assunzione di informazioni (art. 2 l. 69/2019, modifica all'art. 362 c.p.p.)**

L'art. 2 della l. 69/2019, inserendo all'art. 362 c.p.p. un nuovo comma 1-ter, prevede che il pubblico ministero, entro 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato, assuma informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato di violenza domestica e di genere; il termine di 3 giorni può essere prorogato solo in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa.

L'ambito applicativo riguarda esclusivamente i delitti in precedenza indicati di violenza domestica e di genere, espressamente richiamati dalla norma.

In assenza di disposizioni che direttamente o indirettamente consentano di individuare un carattere di perentorietà (inutilizzabilità, inefficacia, nullità o altra sanzione processuale), il termine deve intendersi ordinatorio.

Deve ritenersi l'atto delegabile alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 370 c.p.p. ed invero, la l. 69/2019 ha modificato l'art. 370 c.p.p., prevedendo l'obbligo per la polizia giudiziaria di procedere senza ritardo agli atti delegati dal Pubblico Ministero in presenza di reati di violenza domestica e di genere, ma non ha apportato alcuna modifica al comma 1 che consente al PM di delegare alla polizia giudiziaria ogni atto di indagine (ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit).

Inoltre, occorre evidenziare che l'esigenza sottesa al disposto normativo di cui si tratta è quella per cui il Pubblico Ministero debba prendere in visione la notizia di reato entro tre giorni dalla sua iscrizione e, se del caso, compiere o delegare l'audizione della persona offesa entro il medesimo termine.

Il termine viene indicato dal legislatore con l'evidente significato di procedere nel più breve tempo possibile all'assunzione delle dichiarazioni delle persone indicate al fine di consentire al PM un'immediata verifica delle eventuali esigenze di tutela della vittima.

A tale proposito, si ribadisce la necessità che al Pubblico Ministero pervengano da parte della P.G. intervenuta tutte le informazioni che ritiene utili per assumere una immediata decisione, compresa la diretta audizione della persona offesa.

Va escluso che, a seguito della novella, il P.M. sia obbligato a sentire la persona offesa anche nei casi (non infrequenti nella prassi giudiziaria) in cui apprezzi, *prima facie*, l'infondatezza della notizia di reato poiché trattasi di denuncia palesemente infondata o improcedibile (si pensi alle frequenti ipotesi di "bis in idem" o di querele presentate tardivamente) e quindi, anche quando l'atto istruttorio, non solo non sia urgente, ma risulti addirittura inutile.

Inoltre, nell'ipotesi in cui la Polizia Giudiziaria provveda a trasmettere, unitamente alla informativa di reato, non solo la querela ma anche le sommarie informazioni della vittima - acquisite di iniziativa o su delega del PM di turno a cui è stata data comunicazione orale - circostanziate e corredate da una dettagliata valutazione del rischio ed avvisi ex art. 90 bis c.p.p., nonché tutte le indagini a riscontro (quali acquisizione di certificati medici o sommarie informazioni di vicini, parenti e testimoni), le indagini giungeranno al P.M. complete e con elementi idonei a giustificare sin da subito una richiesta di misure cautelari o comunque, una valutazione ampia da parte del PM.

In tali casi, chiaramente, l'obbligo del P.M. di sentire nuovamente la persona offesa entro tre giorni condurrebbe solo a ritardare la doverosa emissione, laddove ne ricorrano i presupposti, di idonea misura custodiale, a tutto danno della vittima e con pregiudizio alla riservatezza delle indagini anche nell'interesse della persona offesa (caso in cui l'art. 362 c.p.p. novellato esclude la sussistenza dell'obbligo di sentire la p.o. nei tre giorni): la rinnovazione delle dichiarazioni, a

distanza di pochi giorni, non solo è inutile, essendo prevedibile che la persona offesa non potrà aggiungere altro a quanto in precedenza dichiarato, ma determina in suo danno proprio quella vittimizzazione secondaria di tipo processuale che deve essere evitata.

Pertanto, in simili evenienze, e salvi successivi aggiornamenti che potranno essere forniti dalla giurisprudenza di legittimità e dalla concreta applicazione normativa, allorché la P.G., di iniziativa o in ossequio a direttive generali impartite dal Procuratore e/o P.M. assegnatario ed eventualmente dopo comunicazione orale della notizia di reato dal PM di turno, abbia già provveduto ad escutere la persona offesa immediatamente dopo la presentazione della querela ed abbia proceduto, sempre nell'immediatezza, ai necessari riscontri, il P.M. potrà e dovrà immediatamente effettuare le valutazioni necessarie e se del caso inoltrare idonea richiesta cautelare, potendosi affermare che l'obbligo di audizione non sia cogente, per esigenza di riservatezza delle indagini e nell'interesse della persona offesa.

Nell'ipotesi di denuncia/querela depositata direttamente dalla persona offesa presso l'Ufficio di Procura, si procederà ad iscrizione ed assegnazione immediata, come sopra disposto e sarà il P.M. titolare, dopo avere valutato il caso ed esclusa la possibilità di archiviazione immediata per infondatezza evidente o improcedibilità o altre cause, ad inoltrare nel previsto termine una delega dettagliata, comprendente l'assunzione a s.i. della P.O..

Infine, laddove vi siano imputazioni di particolare gravità che necessitino di complesse investigazioni e sussistano quindi ragioni di riservatezza (si pensi al caso dell'esigenza di indagini tecniche quali intercettazioni) la stessa norma prevede che non sussiste alcun obbligo di ascolto immediato della vittima ed il Pubblico Ministero si regolerà in tal senso.

Resta fermo in ogni caso l'obbligo per la polizia giudiziaria (cfr. art. 370 comma 2 bis e 2 ter c.p.p.) di procedere senza ritardo quindi con la massima immediatezza possibile al compimento degli atti - compresi quelli delegati e tra questi l'assunzione di informazioni testimoniali come sopra disposto - con trasmissione in forma cartacea e con consegna diretta al PM titolare o alla sua segreteria; in tali evenienze il Procuratore ed i magistrati assegnatari provvederanno a controllare il rispetto di tale obbligo, segnalandone le violazioni, dal momento che potrebbe per la P.G. configurarsi una responsabilità, quanto meno disciplinare, per l'ipotesi di ritardi reiterati ed ingiustificati.

Acquisita la notizia di reato e formatosi il fascicolo, il PM titolare dovrà valutarli con immediatezza assicurando una tempistica stringente ed invero, la disciplina della novella va interpretata nel senso di imporre la "presa in carico" del procedimento da parte del PM ai fini della sua sollecita valutazione; pertanto, tale attività per il PM assegnatario deve ritenersi prevalente rispetto ad altre attività ordinarie.

Nell'ambito della propria attività il PM valuterà se acquisire copia degli atti di procedimenti che sebbene pendenti in giudizio, ovvero già oggetto di pronuncia giurisdizionale, appaiono connessi ex art. 12 c.p.p. a quelli per cui si procede; a maggior ragione, nell'ipotesi di connessione maturata nella fase delle indagini preliminari appare doveroso, oltretutto opportuno, che i PM titolari



dei procedimenti connessi sviluppino immediatamente scambio di informazioni ed atti o se del caso la riunione dei procedimenti come previsto dal Progetto Organizzativo per casi di connessione.

**Le modifiche al d.lgs. 159/2011, cd. Codice Antimafia (art. 9, co. 4 e 5, l. 69/2019, modifiche agli articoli 4 e 8 del d.lgs. 159/2011).**

La legge in esame ha inserito nel testo dell'art. 4 d.lgs. 159/2011 (che già prevedeva gli indiziati del delitto di cui all'art. 612-bis c.p.) anche il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.).

Con questa modifica sarà applicabile all'indiziato del delitto di maltrattamenti la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, cui può essere aggiunto, se le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più province. Con il consenso dell'interessato, anche a questo indiziato potrà essere applicato il c.d. braccialetto elettronico, una volta che ne sia stata accertata la disponibilità. Infine, potranno essere applicate all'indagato per maltrattamenti, al pari che all'indagato per *stalking*, anche misure di prevenzione patrimoniali.

L'art. 9, co. 5, l. 69/1989 prevede che il Tribunale nel disporre in ordine alle misure di prevenzione possa, anche con riguardo agli indiziati di *stalking*, imporre il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori.

Al fine di avanzare e procedere alla iscrizione delle proposte di applicazione di misure di prevenzione, i Magistrati dell'Ufficio trasmetteranno al Procuratore copia degli atti rilevanti del procedimento penale instaurato per i reati cd. CODICE ROSSO qualora ritengano che debba procedersi in tal senso, al fine di procedere alla iscrizione del fascicolo nel Registro Misure di Prevenzione.

Il formando fascicolo Misure di Prevenzione (e l'eventuale proposta) sarà assegnato al magistrato che ha trattato il procedimento penale il quale procederà anche alla stesura della relativa proposta, nei casi in cui appaia opportuna la misura, in considerazione della particolare pericolosità della persona anche alla luce della recidiva nelle condotte di reati di violenza di genere.

**Le comunicazioni al Giudice Civile**

L'articolo 14, al comma 1, interviene sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale per inserirvi l'art. 64-bis, in base al quale se sono in corso procedimenti civili di separazione dei coniugi o cause relative ai figli minori di età o relative alla potestà genitoriale, il Giudice penale deve trasmettere, senza ritardo, al Giudice civile copia dei seguenti provvedimenti, adottati in relazione a un procedimento penale per un delitto di violenza domestica o di genere: ordinanze relative a misure cautelari personali, avviso di conclusione delle indagini preliminari, provvedimento di archiviazione, sentenza.

Si prevede pertanto, che il magistrato assegnatario del procedimento penale per quei reati cd. CODICE ROSSO, tramite il Procuratore della Repubblica, trasmette al Tribunale Civile:

- a) nella fase delle indagini preliminari, gli atti che ritenga ostensibili, eventualmente anche su richiesta delle parti;
- b) in ogni caso, l'ordinanza applicativa di misura cautelare personale (dopo la sua esecuzione); la richiesta di rinvio a giudizio e alla luce della nuova normativa, anche l'avviso conclusione indagini ex art. 415 bis c.p.p..

A tale proposito, in applicazione del protocollo sottoscritto con la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, sarà cura del P.M. titolare del procedimento penale segnalare alla Procura predetta la c.n.r. (o atti reputati utili dal P.M. procedente) che ha originato il procedimento, in modo che possano attivarsi i meccanismi di coordinamento opportuni tra gli Uffici, evidenziando che gli atti sono ancora coperti dal segreto di indagine.

Tale direttiva sarà oggetto di monitoraggio da parte del Procuratore al fine di verificarne la corretta operatività e comunque, procedere ad aggiornamenti in considerazione anche dell'evoluzione giurisprudenziale.

Gela, 6 agosto 2019

**IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA**

*Fernando Asaro*

